



**AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 404 del
18/11/2015**

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL
05/11/2015**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

In esecuzione del nuovo Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 05/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile,

Vista la L.R.24/2001 e ss.mm.ii. modificata dalla L.R.24/2013;

Visto il Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 42 del 05/11/2015.

PROVVEDE

all'emanazione del presente Avviso Pubblico, contenente la disciplina per la formazione della graduatoria degli aspiranti ad alloggio erp nel Comune di Portomaggiore, e successivi aggiornamenti

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, coloro che sono in possesso dei requisiti di seguito elencati:

A. CITTADINANZA O SITUAZIONE EQUIPARATA

Può richiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea

- a.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante di cui all'art.19 del D.Lgs 06.02.2007 n.30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art.2 del D.Lgs. 19/11/2007 n.251 e ss.mm. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Coloro che hanno un titolo di soggiorno biennale scaduto ed in fase di rinnovo, possono fare la domanda di erp presentando la ricevuta della istanza di rinnovo; la domanda di erp sarà però inserita in graduatoria con riserva.

B. RESIDENZA/ LAVORO

Può richiedere l'assegnazione il richiedente che:

b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito del territorio regionale da almeno 3 anni;

b.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda o nel Comune o in uno dei Comuni cui si riferisce il bando di concorso;

il soggetto iscritto all'AIRE può far domanda presso il Comune in cui è iscritto purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal Regolamento comunale e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista dall'art. 25 comma 7 L.R. n. 24/2001.

I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali, anche nell'ambito delle Unioni di Comuni, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi di ERP.

C. LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

c.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c. ;

- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D. ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

d.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti assegnazioni di alloggi ERP, cui è seguito il riscatto o l'acquisto, ai sensi della Legge n. 513/77 o della Legge n. 560/93, o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio

non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;
d.2) i componenti il nucleo avente diritto non devono avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

E. LIMITE DI REDDITO

Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica viene calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n.159 del 5/12/2013, in base al parametro ISE e ISEE, nel rispetto della normativa regionale vigente al momento della presentazione della domanda.

CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Le condizioni di punteggio sono stabilite nella tabella B allegata al Regolamento Comunale approvato con DCC n. 42 del 05/11/2015 a cui si rinvia per ogni dettaglio.

Le condizioni di punteggio, che devono essere possedute alla data della presentazione della domanda, sono le seguenti:

CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO

A.1

Richiedenti che abitano in ambienti precari o comunque messi a loro disposizione a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate, a norma di legge, preposti all'assistenza pubblica **che presentino apposita relazione** (questa condizione non è cumulabile con la condizione A.4).

PUNTI 6

A.2

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio, in cui risiedono, a seguito di ordinanza di liberazione dell'alloggio, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione di sfratto o a seguito di sentenza esecutiva di rilascio. Lo sfratto non deve essere intimato per inadempimento contrattuale, fatta eccezione per i richiedenti ai quali vengono attribuiti punteggi per le condizioni sociali o disagio sociale. Deve trattarsi comunque di un immobile occupato in base ad un contratto regolarmente registrato e di provvedimenti adottati al massimo 12 mesi prima della data della domanda:

A.2.1 il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato

PUNTI 3

A.2.2 il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato

PUNTI 5

A.3

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio, in cui risiedono, a seguito di provvedimento giudiziale di liberazione dell'alloggio, a causa di procedura esecutiva sull'immobile di proprietà.

PUNTI 3

A.4

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero o comunque provvedimento per motivi di pubblica utilità emessi non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

PUNTI 5

A.5

Richiedenti che hanno abbandonato l'alloggio in cui risiedono, a seguito di:

A.5.1 licenziamento in caso di occupazione di alloggio di servizio;

PUNTI 5

A.5.2 motivi di incolumità e sicurezza di minori minacciati nell'ambito familiare, come comprovato da relazione del Servizio Sociale **PUNTI 10**
(questa condizione non cumulabile con la condizione A.1)

A.6

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio entro un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di provvedimento di separazione omologata dal tribunale, sentenza di separazione giudiziale o sentenza di divorzio o di altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia o in base a scrittura privata autenticata nel caso di cessazione di convivenza more uxorio. **PUNTI 4**

A.7

Richiedenti che abitano in alloggio inidoneo, antigienico, improprio.
E' INIDONEO l'alloggio in cui ci sono barriere architettoniche che impediscono la fruibilità dei servizi indispensabili (bagno e cucina) a soggetti con disabilità motoria documentata e certificata da Commissione Medica dell'AUSL.
E' ANTIGIENICO l'alloggio certificato tale dall'AUSL. Il requisito è riconoscibile solo a chi risiede nell'alloggio da almeno 1 anno.

Sono alloggi IMPROPRI:

- Magazzini/laboratori
- Autorimesse/box
- Cantine/soffitte
- Uffici/negozi/botteghe

Una volta assegnato un alloggio erp anche sulla base di questa condizione di punteggio, essa non viene più riconosciuta ad altri richiedenti che siano andati a vivere in tali ambienti. Il riconoscimento del punteggio si basa sulla verifica catastale, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio deve essere attestata anche tramite sopralluogo effettuato da parte della Polizia Municipale o da un tecnico comunale. **PUNTI 4**

(le condizioni di alloggio inidoneo, improprio ed antigienico non sono cumulabili tra loro)

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

A.8

Richiedenti che alla data di presentazione della domanda abitino in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo i parametri ISE:

A.8.1 - per oltre 1/3 **PUNTI 4**

A.8.2 - per oltre 1/5 **PUNTI 2**

SPECIFICA: se il nucleo familiare ha ottenuto la concessione di contributi pubblici per il pagamento dei canoni di locazione, si detrae l'importo percepito dal canone dovuto. L'anno di riferimento per i contributi pubblici è quello del reddito dichiarato per il calcolo dell'ISE.

A.9

Richiedenti il cui ISEE (Indicatore situazione economica equivalente), desunto dall'ultima attestazione rilasciata dall'INPS, non sia superiore:

A.9.1 - al 50% del valore ISEE previsto per l'assegnazione **PUNTI 6**

A.9.2 - al 75% del valore ISEE previsto per l'assegnazione **PUNTI 3**

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

A.10

Nucleo familiare richiedente composto da 4 o più persone:

A.10.1 - di 4 persone **PUNTI 0,2**

A.10.2 - di oltre 4 persone **PUNTI 0,5**

(ai fini del riconoscimento del relativo punteggio, si richiede che i componenti del nucleo richiedente, diversi dai coniugi (o conviventi more uxorio) e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi o affiliati, risultino stabilmente conviventi dal almeno un biennio)

A.10 BIS

Nucleo familiare richiedente con presenza di minori o figli fiscalmente a carico

A.10.BIS.1 - 1 minore o figlio fiscalmente a carico

PUNTI 2

A.10.BIS.2 - 2 minori o figli fiscalmente a carico

PUNTI 2,5

A.10.BIS.3 - 3 minori o figli fiscalmente a carico

PUNTI 3

A.10.BIS.4 - 4 minori o figli fiscalmente a carico

PUNTI 3,5

A.10.BIS.5 - 5 o più minori o figli fiscalmente a carico
(condizione non cumulabile con A.15)

PUNTI 4

A.11

Nucleo richiedente composto esclusivamente da persona/e con età superiore a 65 anni e da persona/e over 65 con a carico minori o soggetti totalmente inabili al lavoro.

In caso di coniugi o conviventi è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purché l'altro non svolga attività lavorativa.

PUNTI 8

A.12

Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda

PUNTI 6

(condizione non cumulabile con quella di cui al punto A.11)

A.13

Nucleo familiare formato da giovane coppia: entrambi non devono avere età superiore a 35 anni, devono essere sposati o conviventi da almeno 2 anni ed uno di essi deve essere residente nel territorio del Comune da almeno 3 anni.

PUNTI 5

A.14

Nucleo familiare che rientra in Regione per i motivi di cui alle condizioni espresse dall'art.11 comma 1 della L.R. 14/90 e ss.mm.ii. (rientro degli emiliano-romagnoli e dei loro discendenti dall'estero).

PUNTI 1

A.15

Richiedente solo che:

A.15.1 - convive con un minore o soggetto totalmente inabile al lavoro a carico **PUNTI 5**

A.15.2 - convive con più minori o soggetti totalmente inabili al lavoro a carico **PUNTI 6**

(questa condizione non è cumulabile con la condizione A.11 e A.10 BIS)

A.16

Nucleo familiare richiedente nel quale uno o più componenti abbiano una diminuzione, certificata ai sensi della normativa vigente, della capacità lavorativa pari almeno al 67%, ovvero nuclei familiari richiedenti in cui siano presenti minori di anni 18 con certificate menomazioni, senza minimo di percentuale:

A.16.1 - se nel nucleo è presente un minore di anni 18 con un handicap accertato (di qualsiasi percentuale) **PUNTI 4**

A.16.2 - se nel nucleo è presente uno o più adulti con una diminuzione certificata della capacità lavorativa dal 67% al 99% **PUNTI 4**

A.16.3 - se uno o più componenti è/sono affetto/i da menomazioni certificate che comportano un'invalidità totale **PUNTI 5**

ALTRE SITUAZIONI DI RILIEVO

A.17

Storicità della domanda

Per ogni anno di permanenza in graduatoria

PUNTI 0,2

In sede di prima applicazione del presente Regolamento il punteggio verrà attribuito agli anni di permanenza nell'ultima graduatoria approvata.

A.18

Richiedenti residenti nel territorio comunale:

per ogni anno di residenza continuativa del richiedente sul territorio

PUNTI 0

A.18.1 - da 0 a 5 anni

A.18.2 - per ogni anno di residenza continuata, iniziando il conteggio dopo cinque anni (es. 2-3-4- anni = 0 punti; da 5 e un giorno = 1; da 6 anni e un giorno = 1,2 ecc.) senza limite massimo

PUNTI 0,2 a partire dal primo anno relativo all'ultima richiesta di residenza fino ad un massimo di 10

A.18 BIS

Nucleo familiare richiedente che voglia trasferirsi da altro Comune della Provincia per acquisizione di lavoro di almeno uno dei componenti sul territorio comunale

PUNTI 1

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE COMPLESSO

A.19

La condizione riguarda i nuclei familiari in situazioni di disagio sociale complesso, per i quali i Servizi Sociali del Comune, con eventuale supporto dei competenti servizi dell'AUSL, hanno elaborato un progetto di sostegno che comporti l'abitazione quale elemento indispensabile. L'attribuzione del punteggio previsto per tale condizione avviene esclusivamente su valutazione e conseguente richiesta dei Servizi Sociali Comunali

PUNTI 6

CONDIZIONI NEGATIVE DI PUNTEGGIO

A.20

Per i nuclei che hanno maturato nei confronti del Comune (o del soggetto gestore del patrimonio di erp comunale) un debito durante la fase del sostegno all'emergenza abitativa (o in alloggio di Agenzia Casa o in alloggio ERP)

PUNTI -1

A.21

Per i nuclei richiedenti al quale appartenga un componente che proviene da altro nucleo già assegnatario di alloggio erp

PUNTI -4

A.22

Per nucleo richiedente al quale appartenga un componente che sia stato in precedenza assegnatario di alloggio erp e per lo stesso alloggio abbia maturato morosità relativa a canoni e servizi

PUNTI -5

A.23

Per un nucleo richiedente al quale appartenga un componente che abbia dovuto rilasciare l'alloggio a seguito di provvedimento di decadenza;

PUNTI -5

A.24

Per un nucleo richiedente al quale appartenga un componente che abbia causato nell'alloggio di cui al punto precedente danni per un importo minimo di euro 1.000,00

PUNTI -10

In caso di punteggio negativo per effetto della decurtazione di cui sopra, non si darà corso ad assegnazione alloggio.
Qualora vengano dichiarate condizioni non cumulabili tra loro, sarà attribuito, da parte del comune, il punteggio più favorevole.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Dal 19 novembre 2015 fino al 10 dicembre 2015 saranno accolte le domande di assegnazione, al fine della stesura della prima graduatoria. Esse saranno inserite nella graduatoria erp che sarà pubblicata dal giorno 11 gennaio 2016 .

Le domande devono essere redatte su apposito modulo, scaricabile anche dal sito internet del Comune e di Acer Ferrara e possono essere inoltrate con raccomandata A/R o a mano presso:

- Settore Servizi alle Persone/Servizio Orientamento ai Servizi- Servizi Operativi- Ufficio Politiche Abitative - presso Centro Servizi Portoinforma P.zza Verdi, 22 . Portomaggiore nei seguenti orari: Lunedì - Martedì -Mercoledì- Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e
- Giovedì dalle ore 16 alle ore 19

L'ufficio è a disposizione per eventuale assistenza nella compilazione delle domande.

Le istanze possono essere presentate anche per posta elettronica certificata a questo indirizzo e-mail: comune.portomaggiore@legalmail.it, in tal caso per essere accoglibile, la domanda dovrà essere inviata da casella di posta elettronica certificata PEC e dovrà essere corredata da copia fronte retro di documento del sottoscrittore in corso di validità.

Le istanze presentate dopo il 10 dicembre 2015 saranno utili al fine dell'aggiornamento della graduatoria

CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e ss. DPR 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del citato DPR.

Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

PRIMA GRADUATORIA

La graduatoria sarà formata dalle domande di assegnazione presentate dal 19 novembre 2015 al 10 dicembre 2015.

La graduatoria sarà pubblicata con determinazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente dal giorno 11 gennaio 2016, fatto salva l'eventuale modifica in seguito all'accoglimento di ricorsi.

Le domande saranno punteggiate in base alle condizioni di punteggio previste dall'art. 5 del Regolamento Comunale approvato con DCC 42/2015.

Alla punteggiatura delle domande provvederà il Comune, previa istruttoria di ACER.

Nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunicherà ai richiedenti il punteggio provvisorio loro assegnato.

Gli interessati potranno presentare opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il ricorso va presentato in forma libera e non è soggetto ad imposta di bollo.

Saranno accoglibili solo i ricorsi debitamente motivati, ovvero i ricorsi in cui siano espressamente specificate e comprovate le condizioni di punteggio che - a parere del ricorrente - non gli siano state riconosciute.

I ricorsi, compilati in calligrafia leggibile e sottoscritti dall'interessato, vanno indirizzati al Settore Servizi alle Persone/Servizi Sociali ed Assistenziali- Ufficio Politiche Abitative - presso Centro Servizi Portoinforma P.zza Verdi, 22 . Portomaggiore e spediti con posta Racc. A/R oppure presentati a mano nei seguenti orari: Lunedì - Martedì -Mercoledì- Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e Giovedì dalle ore 16 alle ore 19.

Qualora la firma venga apposta non in presenza del dipendente addetto, al ricorso andrà allegata copia fronte retro di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Possono essere inviati anche per posta elettronica certificata al seguente indirizzo di email: comune.portomaggiore@legalmail.it, in tal caso per essere accoglibile, il ricorso dovrà essere inviato da casella di posta elettronica certificata PEC e dovrà essere corredato da copia fronte retro di documento del sottoscrittore in corso di validità.

Sui ricorsi presentati, qualora debitamente motivati, si pronuncerà il Dirigente competente come stabilito all'art. 6 del Regolamento Comunale approvato con DCC 42/2015. Il Comune comunicherà l'esito dell'esame al ricorrente.

AGGIORNAMENTO GRADUATORIA

L'aggiornamento della prima graduatoria viene effettuato semestralmente, con le nuove istanze pervenute, dopo il 10 dicembre 2015, e con le Istanze di modifica di quelle già presentate in precedenza, inserendole in coda alle relative categorie di punteggio.

L'aggiornamento della graduatoria terrà conto delle opposizioni pervenute entro e non oltre 30 giorni prima della data dell'aggiornamento stesso.

Sulla base delle nuove istanze, delle Istanze di modifica e delle opposizioni istruite, di norma ogni sei mesi il Comune, attraverso provvedimento del dirigente competente, forma la nuova graduatoria aggiornando quella in essere.

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria sono considerate soltanto le istanze pervenute entro i 30 giorni antecedenti la data di aggiornamento della stessa.

L'aggiornamento può essere effettuato anche su iniziativa d'ufficio da parte del Comune qualora si venga a conoscenza e si accertino requisiti di accesso e condizioni di punteggio diverse e/o modificate rispetto a quelle valutate ai fini dell'inserimento nella graduatoria vigente.

Fino all'approvazione dell'aggiornamento semestrale, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente.

La graduatoria sarà aggiornata anche su istanza dell'interessato, che provvederà a documentare all'ufficio competente le variazioni in base alle quali chiede l'aggiornamento. Qualora tali variazioni siano acquisite autonomamente dall'ufficio, il punteggio sarà variato senza bisogno dell'iniziativa dell'interessato, cui sarà comunicato.

AVVIO DI PROCEDIMENTO

Il presente avviso costituisce avvio il procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m., per la domanda di assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica

Si comunica pertanto quanto segue:

- il Comune di Portomaggiore è l'Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo di cui al presente avviso;
- l'ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello di Servizio Orientamento ai Servizi - Servizi Operativi allocato all'interno del Settore Servizi alle Persone e situato presso il Centro Servizi al Cittadino "Portoinforma", Piazza Verdi, 22 - 44015 Portomaggiore. Telefono 0532/323314 - fax 0532/323312 - e-mail: mdotto@comune.portomaggiore.fe.it

- il Responsabile del procedimento amministrativo che, sulla base della pre istruttoria effettuata da ACER, propone l'adozione del provvedimento finale è la Sig.ra Marinella Dotto Responsabile del Servizio Orientamento ai Servizi - Servizi Operativi;
- il Dirigente cui compete l'adozione del procedimento finale ed a cui spettano i poteri sostitutivi del responsabile del procedimento in caso di inerzia o ritardo è individuato nel Dirigente Settore Servizi alle Persone - D.ssa Elena Bertarelli;
- il Segretario cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del dirigente è il Segretario Generale - D.ssa Rita Crivellari;
- il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 L. 241/90).
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n. 1034/71, i soggetti interessati possono ricorrere nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di approvazione della lista delle domande accolte.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti il nucleo familiare, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli "sensibili" di cui agli artt. 4 del citato D.Lgs. saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione comunale che si avvarranno del sistema informatico. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. Ciascuna Amministrazione/Ente sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessari per il perseguimento delle suddette finalità.

Ogni partecipante all'Avviso ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

REVOCA - AGGIORNAMENTO - PROROGA DELL'AVVISO

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto in ogni momento di revocare o modificare il presente Avviso aggiornare o variare la durata dei termini del presente Avviso.

Portomaggiore, li 18/11/2015

Il Dirigente Settore Servizi alle Persone
D.ssa Elena Bertarelli



Service Point c/o Portoinforma - Piazza Verdi,22

Orario di apertura al pubblico: lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 13,00

giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Tel. 0532/323011 - fax: 0532/323312

urp@comune.portomaggiore.fe.it

www.comune.portomaggiore.fe.it

Servizio Orientamento ai Servizi, Servizi Operativi c/o Portoinforma - Piazza Verdi,22

Orario di apertura al pubblico: lunedì - martedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Tel. 0532/323314 - fax: 0532/323312

mdotto@comune.portomaggiore.fe.it

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line dal 19 novembre 2015 fino all'emissione di nuovo avviso finalizzato a formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.